

Sentenza n. /2025 pubbl. il 15/07/2025

RG n. /2024

Repert. n. /2025 del 16/07/2025

Sentenza n. cronol. /2025 del 15/07/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO

Sezione Civile

in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza Pedullà, all'udienza del 15 luglio 2025, esaurita la discussione orale, all'esito della camera di consiglio, ha pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 vertente

tra

S.R.L. (P.IVA:), con sede a
, in via n. 8, in persona del legale rappresentante *pro tempore*
(C.F.:), anche in proprio,
residente a , in via n. , nonché
(C.F.:), residente a , in via
n. , tutti elettivamente domiciliati a Pescara, in via
Cesare Battisti n. 31, presso e nello studio dell'Avv. Emanuele Argento, che li
rappresenta e difende tutti, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione.

- parte opponente -

e

S.R.L. (P. IVA:), in persona del legale rappresentante
pro tempore, con sede a , in via n. , e per essa, in qualità di
mandataria, S.P.A. (P. IVA:
, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede a
(), in via n. ,

- parte opposta contumace -

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento di somme.



CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale *ex art. 281-sexies c.p.c.* celebrata in data 15 luglio 2025.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso *ex art. 633 ss. c.p.c.* presentato al Tribunale di Teramo, S.R.L., e per essa, in qualità di mandataria, S.P.A. ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 856/2024, con il quale è stato ingiunto alla società S.r.l., in qualità di debitore principale, nonché a ed a , in qualità di garanti, di pagare la somma di € 156.333,37, oltre interessi, spese della procedura monitoria, esborsi ed accessori come per legge.

Avverso il predetto decreto ingiuntivo, emesso in data 7 ottobre 2024 e notificato ai sig.ri e in data 6/7 novembre 2024 ed alla società debitrice principale via p.e.c. in data 4 dicembre 2024, tutti e tre i soggetti ingiunti hanno spiegato rituale opposizione con atto di citazione ritualmente notificato, mediante il quale, convenendo in giudizio

S.R.L., e per essa, in qualità di mandataria, S.P.A., hanno chiesto al Tribunale: "A) *in via istruttoria: - ammettere (se ritenuto necessario e/o in caso di contestazione) C.T.U. contabile diretta a rideterminare il saldo complessivo del rapporto di c/c n. (già n.) per cui è causa alla luce dei principi di diritto di cui in parte espositiva, con indicazione al consulente dei seguenti quesiti (qui omessi e meglio specificati in citazione); - con riserva di integrare, modificare e/o articolare la propria domanda e/o ulteriori mezzi istruttori all'esito delle deduzioni formulate dall'opposta in sede di costituzione ed ai sensi dell'art. 171-ter c.p.c.; B) in via preliminare: - accertare e dichiarare la carenza di prova dell'esistenza del contratto di cessione e/o della titolarità del credito in capo all'opposta, con conseguente difetto di legittimazione attiva in capo a quest'ultima, e, per l'effetto rigettare la domanda di pagamento avanzata dall'opposta; C) nel merito in via principale: - rigettare il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, illegittimo e, comunque, infondato; D) nel merito in via subordinata: - accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultralegali applicati al rapporto di c/c n. (già n.); - dichiarare*



come dovuti i soli interessi al tasso legale, ovvero i diversi tassi che risulteranno di giustizia; - accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla Banca in ordine alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e determinare l'esatta modalità di calcolo degli interessi; - accertare e dichiarare che nulla parte opponente deve all'opposta a titolo di commissione di massimo scoperto; - accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla Banca, in tema di valute e dichiarare non dovuti gli interessi passivi computati a carico dell'opponente in conseguenza di tale prassi; - accertare l'entità degli interessi effettivamente percepiti dalla Banca, in conformità a quanto disposto dalla L. n. 108/96; - accertare se la Banca, ha applicato a parte opponente sul rapporto bancario per cui è causa, interessi usurari e, in tal caso, dichiarare non dovuto alla Banca su tale conto alcun interesse con decorrenza dalla data che risulterà di giustizia; - accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia delle fideiussioni prestate relativamente al rapporto bancario per cui è causa; - alla luce di quanto sopra, e di tutto quanto esposto, determinata alla attualità il saldo del rapporto bancario di c/c di cui è causa, ed eventualmente operata la compensazione legale, ridurre il credito della Banca opposta rispetto a quello illegittimamente preteso o a quell'altra diversa somma, maggiore o minore, che risulterà congrua e dovuta di giustizia ad istruttoria espletata; E) in via incidentale: - accertare, "incidenter tantum", che la garanzia fideiussoria prestata relativamente al rapporto bancario per cui è causa, è stata redatta in conformità, giusta Sentenza Cassazione Civile, sez. I, 12 dicembre 2017, n. 29810. Est. Genovese, dello schema di contratto predisposto dall'ABI e, per l'effetto, dichiarare l'abusività e l'inefficacia della fideiussione in parola nel presente giudizio, anche con riguardo alle Sentenze della Corte di Giustizia (Grande Sezione) del Lussemburgo del 17.05.2022 e della Cass. Civ. Sezioni Unite 6 aprile 2023, n. 9479. Con vittoria integrale di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore che si dichiara antistatario, oltre ai danni per illegittima segnalazione alla C.R. Banca Italia da liquidarsi anche in via equitativa e con la condanna dell'opposta per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c." (cfr. p. 39, 40 e 41 citazione).

In sede di decreto ex art. 171-bis c.p.c. emesso in data 3 aprile 2025, il Tribunale, constatata la mancata costituzione in giudizio di parte opposta nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di citazione in opposizione nei confronti di S.R.L., ne ha dichiarato la formale contumacia, differendo la prima udienza di comparizione al giorno 1 luglio 2025, con



Sentenza n. /2025 pubbl. il 15/07/2025

RG n. /2024

Repert. n. /2025 del 16/07/2025

concessione dei termini a ritroso per il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c.

Alla prima udienza di comparizione del 1 luglio 2025, quindi, il Tribunale, dopo aver osservato che, *"allo stato degli atti, non appare essere stata intrapresa la procedura di mediazione, prevista nel caso di specie - stante la materia oggetto del contendere - a pena di improcedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5 d.l.gs. n. 28 del 2010, e che è unicamente parte opposta, nella sua veste di attrice sostanziale, a dover essere assegnataria del termine di legge di quindici giorni per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria, e ciò in conformità alla pronuncia n. 19596/2020 resa a Sezioni Unite dalla Cassazione [...], il cui portato è stato oltretutto recepito a livello normativo al novellato art. 5-bis del d.lgs. 28/2010 [...]"* - parte opposta, che *"tuttavia, nel caso di specie, è rimasta contumace"* - e considerato che, *"nel caso in cui la mediazione obbligatoria non venga promossa, a divenire improcedibile è la domanda giudiziale azionata con ricorso monitorio, con conseguente decadenza del decreto ingiuntivo"*, ritenuto che *"per l'effetto, che la causa può essere decisa sulla base della documentazione prodotta agli atti, con la conseguenza che è matura per la decisione, senza necessità di svolgimento di ulteriore attività istruttoria e che pertanto è possibile calendarizzare udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c."*, ha fissato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c. l'udienza odierna (15 luglio 2025), con termine fino a 5 giorni prima per il deposito di eventuale sintetica memoria conclusiva, che è stata depositata in data 9 luglio 2025 dall'unica parte costituita in giudizio.

Quindi, alla odierna udienza, il procuratore di parte opponente è stato invitato alla discussione orale, per cui, al termine della camera di consiglio, la causa è stata decisa come di seguito.

Il mancato esperimento della procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010, che, nel presente giudizio, alla luce della materia oggetto del contendere, si eleva a condizione di procedibilità ed il cui onere di attivazione nel termine di legge di quindici giorni grava unicamente e necessariamente sulla parte opposta, nella sua veste di attrice sostanziale, - e ciò in conformità alla pronuncia n. 19596/2020 resa a Sezioni Unite dalla Cassazione (secondo cui *"nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto*



ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”), il cui portato è stato oltretutto recepito a livello normativo dal novellato art. 5-bis del d.lgs. 28/2010, *ratione temporis* al caso per cui è processo, che oggi espressamente dispone che, “quando l’azione di cui all’articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo” – osta all’esame del merito della controversia, conducendo ad una pronuncia in rito di improcedibilità della domanda giudiziale *ex art. 633 ss. c.p.c.* avanzata dalla parte già ricorrente in fase monitoria, ed oggi opposta nell’odierno procedimento, ove tuttavia, nonostante la ritualità della notificazione, è rimasta contumace.

A fondamento dell’orientamento giurisprudenziale appena citato, pedissequamente fatto proprio dal legislatore con l’art. 5, comma 1-bis del d.lgs. n. 28 del 2010, si pone inevitabilmente la peculiare natura del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e la connessa struttura del relativo giudizio, nel quale, come è noto, la parte opposta solo formalmente assume la veste di “parte convenuta”, invero rappresentando la parte attrice in senso sostanziale, che infatti fa valere la propria pretesa creditoria mediante la richiesta di ingiunzione (depositando ricorso per decreto ingiuntivo), al contrario di parte opponente, che solo formalmente introduce il giudizio di cognizione ma che assume, a ben vedere, la posizione sostanziale di parte convenuta, come tale onerata di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l’inefficacia dei fatti posti a fondamento del diritto avversario o l’esistenza di fatti estintivi o modificativi dello stesso.

Ed è proprio tale peculiare inversione dei ruoli e degli oneri delle parti, che è tipica del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, a proibire, nell’ipotesi in cui parte opposta non si costituisca nel giudizio oppositivo e sia quindi dichiarata contumace, di onerare l’opponente – parte convenuta in senso sostanziale – dell’introduzione della procedura di mediazione obbligatoria.



Sentenza n. /2025 pubbl. il 15/07/2025

RG n. /2024

Repert. n. /2025 del 16/07/2025

Sentenza n. cronol. 12769/2025 del 15/07/2025

Pertanto, nel caso per cui è processo, a fronte della contumacia di parte opposta che è stata dichiarata in sede di decreto *ex art. 171-bis c.p.c.* (sulla scorta, infatti, della documentazione versata in atti, comprovante la regolare notificazione dell'atto di citazione in opposizione nei confronti di parte opposta effettuata in data 4 dicembre 2024 via p.e.c. all'indirizzo di posta elettronica certificata " ", appartenente all'Avv. , procuratore costituito del creditore/ricorrente in fase monitoria, considerato che, come è noto, "A norma dell'art. 645, primo comma, c.p.c., l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo deve essere notificato dall'opponente al ricorrente «nei luoghi di cui all'art. 638» e, quindi, innanzitutto, presso il procuratore indicato nel ricorso, la cui indicazione appunto equivale ad elezione di domicilio presso di lui, ovvero, (solo) quando il ricorso per ingiunzione sia stato proposto personalmente dal creditore, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto, dove ha sede il giudice adito, mentre, se nel ricorso manca l'indicazione del procuratore ed anche (nei casi in cui è ammessa la costituzione di persona) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, la notificazione può essere fatta al ricorrente presso la cancelleria del giudice che ha pronunciato il decreto (art. 638, secondo comma, c.p.c.), ciò che non esclude per l'opponente, sempre (e solo) nelle ipotesi da ultimo indicate, la facoltà di notificare l'opposizione, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., nella residenza o nel domicilio reale del creditore. – cfr. Cass. civ. sez. I, sentenza n. 13739 del 18 settembre 2003), va dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e succ. mod., in rapporto, peraltro, allo scaglione minimo per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, in ragione dell'attività difensiva in concreto svolta dal procuratore degli opposenti, anche tenuto conto della contumacia di controparte e della definizione della controversia con decisione in rito, e con esclusione della fase istruttoria, per assenza di attività istruttoria diversa da quella meramente documentale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla causa civile contraddistinta dal numero di R.G. /2024 fra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così decide:

1. DICHIARA la improcedibilità della domanda giudiziale monitoria per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e, per l'effetto,
2. REVOCA il decreto ingiuntivo n. 856/2024 emesso dal Tribunale di Teramo in data 7 ottobre 2024;
3. CONDANNA parte opposta alla refusione in favore di parte opponente delle spese di lite, che sono liquidate nella somma di € a titolo di compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Emanuele Argento, procuratore di parte opponente, dichiaratosi antistatario sin dall'atto di citazione in opposizione.

Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 15 luglio 2025.

IL GIUDICE

dott.ssa Lorenza Pedullà



